

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO

RICORSO

Nell'interesse della sig.ra **VIOLO FILIPPA**, [REDACTED]
c.f. VLIFPP69L60H792G, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente
atto, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Massimo Commendatore (C.F.:
CMMMMSM67C03I754O - p.e.c. comunicata all'Ordine degli Avvocati di Siracusa:
massimo.commendatore@avvocatisiracusa.legalmail.it) e dall'avv. Elisa Cosentino
(C.F.: CSNLSE73R57C342I, p.e.c. comunicata all'Ordine degli Avvocati di Enna
elisa.cosentino@avvocatienna.legalmail.it), la quale chiede che tutte le
comunicazioni e notificazioni vengano effettuate ai predetti domicili digitali;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per la declaratoria del diritto della ricorrente

ad essere movimentata in provincia di Caltanissetta, su posto comune o di lingua della scuola primaria, nell'ordine e per come indicato nella domanda di mobilità territoriale avanzata per l'anno scolastico 2016/2017

e per la condanna dell'a.s. al compimento degli atti consequenziali.

FATTO

L'istante è una docente di scuola primaria, residente in provincia di Caltanissetta, titolare in provincia di Ragusa (a Vittoria, presso il III I.C. San Biagio).

Ella è stata assunta a tempo indeterminato nell'a.s. 2005/2006 a seguito di superamento di concorso ordinario per titoli ed esami, ben prima del piano straordinario di assunzioni ex lege n.107/2015. (all. n. 1)

L'attuale ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità straordinaria valesvoli per l'a.s. 2016/2017 ed ha presentato la relativa istanza all'Ufficio Scolastico Provinciale di Titolarità (Ragusa) chiedendo di essere trasferita, su posto comune o su posto di lingua, in provincia di Caltanissetta e, segnatamente, su tutti gli ambiti di tale provincia (004 e 005), indicati in domanda come prima e seconda preferenza, (all. n. 2),

Trattandosi di docente assunto prima dell'a.s. 2015/2016, la docente Violo ha partecipato alla fase B1 dei movimenti, ma, pur riportando un **punteggio di 95+6 e pur rientrando fra i vecchi assunti**, non ha ottenuto il richiesto trasferimento.



Quanto sopra illegittimamente e per le seguenti ragioni.

1. Trasferimento in favore di soggetti che avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Come emerge dai trasferimenti pubblicati dall'amministrazione scolastica (**all. n. 4**), risultano movimentati nelle sedi richieste dalla ricorrente (Provincia di Caltanissetta-ambito 004 e 005) svariati aspiranti, pur dotati di punteggio di molto inferiore al suo, attribuito dalla amministrazione scolastica stessa (**all. n. 2**) in base alla vigente tabella di valutazione dei titoli in materia di mobilità del personale docente (cfr. c.c.n.i. sulla mobilità a.s. 2016/2017 - **all. n. 5**)

Sul punto si veda il motivo n. 1 del presente ricorso.

2. Trasferimento in favore di soggetti che avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente ed illegittima creazione di riserva.

In svariati casi, inoltre, si tratta di docenti assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al concorso 2012, sulla cui stessa assunzione gravano, peraltro, seri profili di illegittimità.

Si tratta di docenti reclutati, ben dopo la ricorrente, con il piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, dotati di punteggio inferiore a quello ottenuto dalla ricorrente.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una *riserva* di posti in loro favore.

Sul punto si veda il motivo n. 2 del presente ricorso.

3. Trasferimento accordato a personale neo immesso in ruolo su posti richiesti da personale assunto prima del 2015.

La movimentazione accordata ai predetti soggetti, oltre al criterio del punteggio ed anche a prescindere da questo, viola anche la legge 107/2015, la quale dispone che i docenti immessi in ruolo prima del 2015 e richiedenti trasferimento vengano comunque movimentati per primi.

Sul punto si veda il motivo n. 3 del presente ricorso.

*

Malgrado quanto sopra descritto e nonostante la formalizzazione di apposita diffida stragiudiziale (**all. n. 3**), l'amministrazione scolastica ha continuato ad operare nella assoluta illegittimità non fornendo alcun riscontro.

Ciò fa sì che per il ricorrente non residui altro rimedio che la tutela giurisdizionale.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno dei due ambiti territoriali della provincia di Caltanissetta e gli atti ad essa presupposti sono illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

Premessa: LE NORME CHE REGOLANO LA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute:



- A. negli articoli 462¹ e 463² del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 297/94), attualmente in vigore;
- B. con riferimento alla mobilità - straordinaria - valevole per l'anno scolastico 2016/2017 anche nella legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 108³;
- C. nel CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sottoscritto il giorno 08.04.2016 e dai relativi allegati.

Per l'anno scolastico 2016/2017 la procedura di mobilità è stata indetta dall'OM 8.4.2016 n. 241 sulla scorta del CCNI sopra richiamato.

*

1.

L'ILLEGITTIMITA' DEL TRASFERIMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI CHE HANNO UN PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO DELLA RICORRENTE.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 462 e 463 del t.u. sulla scuola. Violazione e falsa applicazione del ccni sulla mobilita'. Violazione e falsa applicazione del principio dell'ordine di graduatoria, fondato sul merito. Violazione dell'obbligo di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell'azione e violazione del principio di trasparenza, correttezza e buon fede. Mancanza di motivazione.

Sul meccanismo dell'algoritmo.

La ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di trasparenza dell'Amministrazione Scolastica nel compimento delle operazioni di mobilità: non è dato conoscere, infatti, per quale ragione ella, pur dotata di un punteggio alto, non è stata movimentata per come richiesto in domanda, né per quale motivo ella sia stata superata da chi, movimentato nella medesima fase, ha punteggio ben inferiore (e non fruisce di alcuna precedenza).

Tanto meno non è dato conoscere per quale motivo nei movimenti ella sia stata preceduta da chi appartiene ad una fase successiva dei movimenti.

¹ art. 462

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenze previste per particolari categorie di docenti".

² art. 463, comma 1

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

³ 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.



L'amministrazione scolastica, infatti, si è limitata ad invocare l'"algoritmo" con cui è tarato il sistema, quasi ciò fosse indice di infallibilità, senza in alcun modo rendere note graduatoria degli aspiranti ai movimenti e sedi dagli stessi richieste.

Il meccanismo utilizzato dall'amministrazione, il cosiddetto "algoritmo", però, si è dimostrato fallace per stessa ammissione del MIUR (al punto tale da essere stato rilevato dalla stampa nazionale specializzata, e generale - cfr. *ex multis*, "Corriere della Sera", "Mobilità insegnanti nel caos, «cervelloni informatici in tilt»")⁴.

L'impossibilità per il ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento censurato, è, quindi, circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

*

La giurisprudenza, poi, è intervenuta sul punto disponendo che il criterio cui l'Amministrazione Scolastica deve attenersi è quello, imprescindibile, del merito, ossia dell'osservanza del punteggio attribuito dalla stessa amministrazione scolastica sulla base della tabella di valutazione dei titoli (ed eventualmente delle preferenze previste dalla legge e dal c.c.n.i. all'art. 13).⁵

Da qui la totale violazione, del principio dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti, degli artt. 462 e 463 del T.U. sulla Scuola sopra richiamate, delle norme sull'obbligo di trasparenza nell'azione della p.a. (legge 241/90 in primis) e dell'art. 97 Cost., disposizioni che, per quanto riguarda il pubblico impiego, si traducono nell'obbligo di buona fede nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.

*

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di **95+6** di ricongiungimento non è stata movimentata, mentre il

⁴ "V. LUCIO FICARA, MOBILITÀ, ESITI INFANZIA PUBBLICATI! IL RITARDO DELLA PRIMARIA È DI NATURA TECNICA, in LA TECNICA DELLA SCUOLA, 27 Luglio 2016, in <http://www.tecnicadellascuola.it/item/22623-mobilita-esitiinfanzia-pubblicati-il-ritardo-della-primaria-e-di-natura-tecnica.html>; V.http://www.corriere.it/scuola/medie/16_luglio_27/mobilita-insegnanti-caoscervelloni-informatici-tilt-758d08e0-5414-11e6-bb79-1e466f3b40d8.shtml.

⁵ Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n. 5611: "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore".

Ex pluribus v. anche TRIBUNALE DI VERCELLI - Sezione Lavoro, ordinanza del 3 gennaio 2017; TRIBUNALE DI TARANTO, ordinanza del 10 gennaio 2017; TRIBUNALE DI VENEZIA ordinanza 23.11.2016 resa su R.G.n 2010/2016; TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Lavoro, ordinanza del 12.12.2016, procedimento r.g. n. 38045/2016-1; TRIBUNALE DI RAVENNA, ordinanza del 03.02.2017 resa su R.G.n. 1032/2016; TRIBUNALE DI TRANI, ordinanza del 14/16.09.2016 resa su R.G.n. 5890/16; TRIBUNALE DI NAPOLI, ordinanza del 07.09.2016 e del 16.01.2017 resa su R.G.n. 23377/2016; TRIBUNALE DI TORINO, ordinanza del 02.11.2016; TRIBUNALE DI VENEZIA, ordinanza del 22.11.2016; TRIBUNALE DI PAVIA, ordinanza del 27.01.2017 resa su RGn 1448/2016).

In particolare, si segnala anche TRIBUNALE DI PORDENONE, ordinanza del 17.01.2017 resa su R.G. N. 725/2016, la quale così ha avuto modo di esprimersi:

"Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato."



personale appresso elencato, pur con punteggio di gran lunga inferiore e senza alcuna precedenza, è stato movimentato sulle sedi richieste dalla ricorrente.

Quanto sopra emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale Provinciale (Ufficio Scolastico Provinciale) di Caltanissetta. (all. 4).

Per comodità del Decidente, si specifica che l'elenco sotto indicato costituisce solo uno stralcio di tutti i movimenti illegittimi, che qui si intendono integralmente riportati, contenuti nell'allegato bollettino dei trasferimenti.

ELENCO NOMINATIVI AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI **CALTANISSETTA** (comprendente gli AA.TT. 0004 e 0005)

Cognome	Nome	Data di nascita	Punteggio
Abate	Maria A.		24
Cantaro	Antonella L.		27
Cravana	Giuseppina R.		24
Floridia	Grazia		29
Ferreri	Loriana		29
Giallombardo	Clementina		31
Giunta	Benedetta		31
Lo Bartolo	Giuseppe		24
Alfieri	Luciana R.		27
Lamantia	Patrizia		25
Mingoia	Antonella		53
Margiotta	Francesca E.		49
Incorvaia	Rosalba		25
Nanfaro	Rita		32
Pucci	Maria R.		25
Puci	Sabina		29
Puglisi	Maria		40
Pantina	Maria		47
Riggi	Maria C.		28
Aiesi	Agata M.L.		35
Scerra	Carmela M.		46
Sarpitta	Maria		45
Sillitti	Chiara M.		27
Simone	Francesca		25
Tallarita	Tiziana		55
Vella	Saveria .S		24
Ferrara	Ferdinando		26
Ginevra	Sandra		46

2.

L'ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO IN FAVORE DI SOGGETTI CHE AVEVANO UN PUNTEGGIO INFERIORE A QUELLO DEL RICORRENTE E L'ILLEGITTIMA CREAZIONE DI UNA RISERVA IN LORO FAVORE.

LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA (T.U. SULLA SCUOLA e L. n. 107/2015).

Fermo restando quanto sopra eccepito, ove il mancato soddisfacimento delle richieste della ricorrente espresse nella domanda di mobilità dovesse essere dipeso dall'accantonamento di posti operato dall'a.s. in favore del personale



reclutato, con il piano straordinario di assunzioni, dalle graduatorie del concorso del 2012, tale operato sarebbe, come in effetti è, illegittimo.

L'illegittimità, in particolare, consiste nella violazione di tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.

Nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, utilizzando la contrattazione integrativa, ha di fatto creato una riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati con il piano straordinario di assunzioni ex legge 107/2015 mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012.

Questi ultimi, invero, sono stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (Fase B.3)⁶ della mobilità che dal tenore del contratto sembrerebbe anteposta a quella della ricorrente (Fase B1), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di prima assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti: *cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 2, comma 3; art. 6, comma 1, "fase B" secondo capoverso ed art. 6, comma 1, "fase C"; idem "allegato 1" punto B3.*

Con

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

In altri termini si è verificato che, nel momento in cui sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012: *cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, fase A punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1. (all. n. 5)*

Ciò ha consentito il verificarsi di situazioni come quella per cui è causa, in cui la ricorrente, pur vantando un punteggio di gran lunga più alto e pur essendo una "vecchia immessa in ruolo" che per legge andava, comunque, movimentata prima, non ha ottenuto il movimento per le sedi richieste, mentre risultano movimentati nelle medesime sedi svariati docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso.

Ciò posto, va rilevato che ambedue le tipologie di personale sopra indicato sono state assunte con la medesima decorrenza e nella medesima fase (C) - del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e che per tale circostanza (stesse regole di assunzione) avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il CCNI, invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

⁶ denominazione tratta dall'allegato 1 al c.c.n.i. sulla mobilità 08.04.2016, avente ad oggetto "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale", che al punto B3 disciplina le "Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito".



"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

In realtà, però, non esiste alcuna norma di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015⁷.

Il sistema generale vigente, invero, è quello dell'**ordine di graduatoria** sancito dall'art. 97 Cost., dalle norme sopra citate e dagli **articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola**, le quali ultime così stabiliscono:

art. 462:

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.

4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.

*5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della **tabella** di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenzae previste per particolari categorie di docenti".*

art. 463, comma 1:

*"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di **apposita tabella** approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".*

Con riferimento alla procedura di mobilità in questione, tale tabella esiste, è denominata Tabella A ed è contenuta nell'All. D del CCNI sulla mobilità del 08.04.2016 (v. **all. n. 5**).

E proprio l'esame di tale Tabella ci fa capire come la disposizione del CCNI sia illegittima.

La citata tabella, invero, al punto III (denominato titoli generali), lett. A, tiene (tra tanti elementi e parametri) conto anche del *"superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza"*, attribuendo a tale requisito punti 12.

Ciò sta a significare che il superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami costituisce un elemento (tra i tanti) di valutazione ed un titolo (tra i tanti) valutabili e non può essere considerato titolo che attribuisce preferenza o riserva.

⁷ cfr., tra le altre, TRIBUNALE DI ROMA - Sezione Lavoro: ordinanza del 12.12.2016 (rgn 38045/2016-1); ordinanza del 9.03.2017 (rgn 412/2017-1), confermata con sentenza sentenza n. 5541/2017 del 9.06.2017; sentenza n. 2056/2017; ordinanza del 24.08.2017 resa su rgn 26599/2017. TRIBUNALE DI PAVIA, ordinanza del 27.04.2017, procedimento r.g. n. RG n. 385/2017, confermata con sentenza n. 385 del 28.09.2017.

Si veda anche TRIBUNALE DI RAVENNA, sezione lavoro, ordinanza del 03/02/2017, (RG n. 1032/2016-1); sentenza n. 192 del 16 maggio 2017; sentenza n. 238 del 27 giugno 2017; sentenza n. 359 del 21/11/2017.

TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 06/12/2017, (RG n. 7412/2017 -1).

TRIBUNALE DI ENNA, Giudice del Lavoro, ordinanza del 27/12/2017, (RG n. 1764/2017).



Con la conseguenza che la movimentazione viene effettuata e deve essere effettuata solo in base al punteggio attribuito complessivamente riportato nella sopra citata tabella di valutazione dei titoli, senza che possa essere attribuita preferenza o riserva a coloro che hanno superato un concorso pubblico per titoli ed esami.

Del resto, se si dovesse seguire il ragionamento (illegittimo) sotteso alle disposizioni contenute nel CCNI al contrario, il trattamento di favore avrebbe dovuto essere disposto proprio nei confronti del personale, come la ricorrente, assunta tramite GAE.

E ciò sia perchè in specie tale titolo è stato valutato anche alla ricorrente, come emerge a pag. 4 (sezione titoli generali) della domanda di mobilità convalidata dall'amministrazione scolastica (**all. n. 2**), sia perchè:

- la ricorrente **ha superato un concorso pubblico per titoli ed esami** (o selezione pubblica equipollente), conseguendo abilitazione all'insegnamento; (**all. n. 6**)
- Tramite la graduatoria di tale concorso è stata immessa in ruolo (**all. n. 1**)
- negli anni ha sempre svolto servizio, con ciò maturando una notevole esperienza professionale e conseguendo ulteriori titoli di servizio, **come si evince chiaramente dal punteggio conferitole dalla amministrazione scolastica** ai fini della mobilità. (**all. n. 2**)

Le deduzioni sopra formulate (circa l'illegittimità della previsione contenuta nella contrattazione collettiva integrativa), oltre che nella citata normativa generale, trovano conferma anche nell'impianto normativo contenuto nella L. n. 107/2015.

Oltre ad avere previsto il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (art. 1, comma 96 e 98)⁸, invero, la L. n. 107/2015 ha anche fissato un piano straordinario della mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 con le disposizioni contenute nel comma 108 dell'art. 1, il quale stabilisce:

"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto

⁸ 96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.



legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".

"Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".

Come è possibile notare, la norma è composta sostanzialmente da due parti.

La prima parte della disposizione (quella che inizia con "Per l'anno scolastico 2016/2017" e finisce con "assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)") si riferisce al personale (cui appartiene la ricorrente) "assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015" e stabilisce:

*"tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, , per **tutti i posti vacanti e disponibili inclusi** quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".*

Il personale ex comma 96, lett. b), assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti).

L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi".

In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi").

Il legislatore, cioè, non si riferisce solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perchè, se avesse voluto disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015 e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.



L'opinione è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito. (v. Tribunale di Enna, ordinanza n. 3793 del 22.07.2016 resa su ricorso iscritto al R.G.n 630/2016; idem ex pluribus Tribunale di Verona, ordinanza n. 3859/2016 del 30/06/2016, emanata su ricorso cautelare iscritto al RG n. 1075/2016 -⁹, nonché Tribunale di Enna ordinanza del 13.12.2016 depositata il 16.12.2016 e resa su ricorso iscritto al RGN 1186/16¹⁰).

In particolare, ritenendo provvisoria l'assunzione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) (e cioè del personale ex comma 96 comma lett. a) e lett. b), i Tribunali di merito citati hanno confermato che i posti occupati dai docenti ex comma 96, lett. a), sono provvisori, vacanti e disponibili, rientrano tra quelli oggetto del piano straordinario di mobilità ed escludono ogni ipotesi di riserva o di inamovibilità.

Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma in questione, la quale non dice che la categoria dei docenti assunti ex concorso 2012 debba essere esclusa dalle operazioni di mobilità.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

La legge, cioè, non dice che i posti occupati dai docenti provenienti dal concorso del 2012 devono essere esclusi dalle procedure di mobilità descritte dal comma 108 della L. 107/2015 e ciò significa che il legislatore non ha voluto tale effetto.

Sostenere il contrario, significa creare una categoria (quella dei docenti idonei al concorso 2012) che finisce per avere una sorta di riserva che non può essere scalfita né dai docenti assunti, con medesima modalità e decorrenza, dalle GAE né dagli stessi docenti assunti entro il 2014/2015 e, cioè, anni prima.

Un effetto giuridico così importante come l'istituzione di una riserva o di una marcata preferenza in favore di una categoria, però, non può derivare da un'attività interpretativa-deduttiva, ma deve essere il frutto di una previsione normativa espressa e chiara.

Ciò vale tanto più che tale preferenza costituirebbe una deroga al sistema generale basato sul criterio meritocratico del punteggio (art. 462 e 463 del T.U. scuola).

Conseguentemente, l'idea di un accantonamento dei posti in favore della categoria dei docenti idonei al concorso 2012) è destituita di fondamento.

Le medesime conclusioni (provvisorietà dell'assunzione del personale ex comma 96, lett. a)) valgono con riferimento alla norma contenuta nella seconda parte dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, la quale si occupa della

⁹ "La **provvisorietà** della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è **peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15** il quale espressamente prevede che "Il **personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c)**, e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

¹⁰ "E' altrettanto vero però che la normativa ha concepito l'assegnazione iniziale come provvisoria (il dato si desume dal tenore del comma 73 e dal fatto che l'assunzione sia avvenuta in deroga all'articolo 399 il terzo comma del quale pone un vincolo di permanenza per tre anni nella provincia di assunzione) e ha previsto che l'assegnazione cognitiva avviene tra "gli ambiti territoriali" a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 (anche il contratto di lavoro prevede che la sede definitiva è assegnata mediante le operazioni di mobilità riguardanti il successivo anno scolastico 2016/2017).

Ebbene, il comma 73, non pone limitazioni di sorta alla mobilità de "il personale docente assunto ai sensi del comma 98, b) e c)" (nel cui ambito rientra la reclamata), mobilità che si estende dunque agli ambiti territoriali largamente intesi. Tale lettura s'impone alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua sotto il profilo della conformità al principio sancito dall'articolo tre della Cost., in considerazione di quanto disposto dal comma 108, che come si è visto prevede che i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale."



movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. b), assunto nell'anno 2015/2016.

La norma, in particolare, stabilisce che:

"Successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su TUTTI (nessuno escluso) gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Come è possibile notare, anche in questo caso, la norma fa riferimento ad ogni ambito territoriale (TUTTI) e non parla di alcuna esclusione né dice che da tale movimentazione andrebbero esclusi i posti occupati (peraltro in maniera provvisoria) dal personale docente ex comma 96, lett. a) assunto nell'anno scolastico 2015/2016.

L'interpretazione coerente delle due parti della norma in questione, quindi, **NON autorizza a pensare** che i posti assegnati provvisoriamente ai docenti assunti ex concorso del 2012 debbano essere esclusi dalle operazioni di mobilità prevista dal comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, perchè ciò non è supportato né dal dato letterale della norma che si occupa della mobilità dei docenti assunti entro il 2014/2015, né dal dato letterale della norma che si occupa della mobilità dei docenti assunti da GAE, né dall'interpretazione logico sistematica e coerente delle due norme in questione.

L'esclusione della categoria dei docenti assunti ex concorso del 2012 dalle operazioni di mobilità prevista dal comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, inoltre, **NON** è sostenibile anche per effetto di **un'altra considerazione**.

Il comma 108 dell'art. 1 della L. n. 107/2015 si occupa prioritariamente dei docenti (come la ricorrente) assunti entro l'anno 2014/2015 e, cioè, di quelli assunti con l'ordinario meccanismo previsto dal T.U. sulla scuola - D.L.vo n. 297/1994 -.

L'art. 1 della L. n. 124/1999, che ha modificato l'art. 399 del T.U. sulla scuola, stabilisce che:

*"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, **mediante concorsi per titoli ed esami** e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".*

Quindi, tra coloro che sono stati assunti entro l'anno 2014/2015 figurano anche docenti provenienti da graduatorie di concorsi per titoli ed esami ("..... per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami"), compreso quello espletato nel 2012 (**i cui vincitori sono stati reclutati sin da subito**) e compresi quelli degli anni precedenti.

Paradossalmente, quindi, i posti occupati in via provvisoria dai docenti (non vincitori) provenienti dal concorso del 2012 ed assunti nel 2015/2016 (con il piano straordinario delle assunzioni) dovrebbero essere esclusi (per effetto dell'illegittima previsione contenuta nel CCNI) dalla procedura di mobilità **cui partecipano i docenti che hanno vinto il (medesimo) concorso del 2012** od, addirittura, concorsi espletati in anni precedenti, come è avvenuto nel caso di specie.



Appare evidente come non vi sia alcuna ragione logico giuridica che giustifichi un simile effetto, il quale si appaleserebbe come illegittimo.

E tale illogicità appare ancora più evidente se si considera che **gli assunti entro l'anno 2014/2015 sono vincitori di concorso, mentre quelli provenienti dal concorso del 2012 (assunti nel 2015/2016) no.**

Per tutte le sopra indicate ragioni, la disposizione contenuta nel CCNI, all'art. 2, comma 3, si appalesa illegittima.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" abbiano occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori.

Il tutto, realizzando una violazione del T.U. sulla scuola, della L. n. 107/2015 nonché del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

*

SULLA DISAPPLICAZIONE PARZIALE DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITA'.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Conseguentemente, le norme del CCNI che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (art. 2, comma 3; art. 6, comma 1, "fase B" secondo capoverso ed art. 6, comma 1, "fase C"; "allegato 1" punto B3 e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), quindi, ove ritenute ostative alle ragioni della ricorrente, **vanno dichiarate nulle e/o disapplicate** per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- I. dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- II. dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle



disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in specie non vi è traccia;

III. della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Il che significa che in sede di movimentazione (mobilità) dovranno, sia per il personale ex comma 96, lett. a) sia per il personale ex comma 96, lett. b), applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano il **criterio del punteggio**, calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

Per effetto delle considerazioni sopra svolte, invero, **le procedure di mobilità dovranno avere ad oggetto tutti i posti disponibili**, compreso quelli occupati provvisoriamente dagli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti dal concorso del 2012 e dovranno svolgersi secondo l'ordine indicato nella norma (prima in favore dei docenti assunti entro l'anno 2014/2015 e, poi, di tutti gli altri) e secondo i criteri meritocratici (graduatoria e punteggio) indicati dagli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola.

Ogni diversa interpretazione viola il principio di uguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della P.A., nonché il principio di buona fede ed il criterio del merito perchè tratterebbe in maniera diversa ipotesi che hanno pari valore giuridico (assunti ex concorso 2012 ed assunti ex GAE nella medesima fase C del piano straordinario delle assunzioni di cui alla L. 107/2015), perchè tratterebbe in modo più vantaggioso categorie (gli assunti ex concorso 2012) rispetto a categorie che sono più meritevoli (gli assunti entro l'anno 2014/2015) e perchè violerebbe in maniera evidente l'unico vero principio meritocratico riconosciuto dalla legge (artt. 462 e 463 del T.U. sulla scuola) rappresentato dal punteggio ottenuto in graduatoria.

*

LA PROVA DELLA FONDATEZZA DEL MOTIVO DI RICORSO

L'**all. n. 4** indica tutti i soggetti (i cui nominativi sono evidenziati **"in giallo"** e che sono stati sopra indicati in ricorso) provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 (si riconoscono per avere accanto la dizione *“assegnazione ambito provinciale”*), in favore dei quali è stato disposto il trasferimento negato alla ricorrente assunta anni prima (**all. n. 1**), movimentata in una fase precedente (FASE B1-*trasferimento interprovinciale assunti entro l'a.s. 2014/2015*) e dotata di punteggio di gran lunga superiore (su entrambi i punti si veda **all. n. 2**- domanda di mobilità interprovinciale convalidata dall'amministrazione scolastica).

La ricorrente, quindi, ha fornito la prova dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica.

*

IL QUADRO GIURISPRUDENZIALE



Le su esposte argomentazioni trovano conferma nella giurisprudenza prevalente che sul punto si è andata via via consolidando.

Sul punto si veda anche **CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA-SEZIONE LAVORO (all. n. 7)**, sentenza n.123 del 21.05.2020, la quale ha riconosciuto che nessuna preferenza può essere accordata ai docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 a danno dei docenti assunti nello stesso a.s. '15-16, ma provenienti da GAE (movimentati in Fase C).

Figuriamoci nel caso, come quello di specie, delle preferenza accordata a tali docenti a danno di soggetti come la ricorrente che, addirittura, è stata assunta nel lontano 2005-2006 e che, quindi, partecipa in una fase della mobilità diversa e precedente (FASE B1).

Tali conclusioni sono condivise anche da **CORTE DI APPELLO DI MESSINA - SEZIONE LAVORO (all. n. 7)**, sentenza n. 713/2019, depositata in cancelleria in data 07.02.2020, nella quale (pag. 10) viene chiarito che nessuna preferenza in sede di mobilità può essere accordata agli idonei al concorso del 2012 dato che essi non hanno superato alcun concorso pubblico e dato che nessuna deroga può essere effettuata al criterio *"meritocratico del punteggio, applicabile anche alla procedura di mobilità in ragione della sua natura concorsuale, fondata su una graduatoria i cui punteggi derivano dall'anzianità, dai titoli, dalle situazioni personali e familiari del docente"*.

Si punto si veda anche **TRIBUNALE DI RAGUSA - Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Consoli**, sentenza n. 375 del giorno 01.07.2020), che ha confermato il proprio orientamento volto a dichiarare l'illegittimità di tale accantonamento (**TRIBUNALE DI RAGUSA - Giudice del Lavoro dott. Giovanni Giampiccolo**, ordinanza depositata il 13 luglio 2017, procedimento r.g. n. 1051/2017 -1)

" Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che, semmai, unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.

Non sono previste ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità." (**TRIBUNALE DI RAGUSA - Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Consoli, sentenza n. 375 del giorno 01.07.2020**)

E nel medesimo senso v. anche **TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.**, Giudice del Lavoro dott.ssa Valeria Totaro, sentenza n. 467 del 17.09.2019; **TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**, sez. lav. , sentenza 10/07/2019 n. 447; **TRIBUNALE DI SIRACUSA**, sezione lavoro-dott. Francesco Clemente Pittera, Ordinanza del 24/04/2018 resa su ricorso iscritto al RGn. 2516/2017-1, **TRIBUNALE DI SIRACUSA**, sezione lavoro-dott.ssa Giovanna Bologna, Sentenza n. 860/2017 pubbl. il 30/11/2017 e resa su ricorso iscritto al RGn. 736/2017; **TRIBUNALE DI PALERMO**, sezione lavoro-dott.ssa Donatella Draetta, sentenza n. 3466/2018 pubbl. il 16/11/2018; **TRIBUNALE DI CATANIA**, sezione lavoro, sentenza n. 3736 del 13.09.2019; **TRIBUNALE DI CATANIA**, sezione lavoro, ordinanza del 06/12/2017,



(RG n. 7412/2017-1)- dott.ssa Caterina Musumeci; TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza resa su procedimento RG n. 1009/2017 - dott.ssa Valentina Scardillo; TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 11.12.2017 resa su procedimento RG n. 1590/2017 sub1 - dott.ssa Valentina Scardillo; TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 12.02.2018 resa su procedimento RG n. 4417/2017 sub1 - dott. Di Benedetto; TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 28.04.2018 resa su procedimento RG n. 1667/2018 sub1 - dott.ssa Patrizia Mirenda; TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 04.12.2017 resa su procedimento RG n. 3780/2017 - dott.ssa Antonella Resta; TRIBUNALE DI CATANIA, sezione lavoro, ordinanza del 03.03.2018 resa su procedimento RG n. 398/2017 sub1 - dott.ssa Sonia Di Gesu.

Del resto, con particolare riferimento alla procedura di mobilità in questione la Giurisprudenza è più volte intervenuta ribadendo la imprescindibilità del criterio meritocratico dell'ordine di graduatoria in base al punteggio posseduto¹¹.

Ancora, **TRIBUNALE DI PAVIA**, ordinanza del 27.04.2017, procedimento r.g. n. RG n. 385/2017, confermata con sentenza n. 385 del 28.09.2017.

Si veda anche **TRIBUNALE DI RAVENNA, SEZIONE LAVORO**, dapprima in sede cautelare (ordinanza cronol. 436/2017 del 03/02/2017, resa su RG n. 1032/2016-1) e, successivamente, con **sentenza n. 192 del 16 maggio 2017** ed, ancora, con **sentenza n. 238 del 27 giugno 2017** e, più di recente, con **sentenza n. 359 del 21/11/2017**, che ha ribadito l'illegittimità dell'accantonamento dei posti per la mobilità prevista in favore degli idonei del concorso bandito nel 2012 già collocati nelle Graduatorie di Merito:

"Le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi. Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M..".

¹¹ ex pluribus v. Tribunale di Vercelli - sezione lavoro, ordinanza del 3 gennaio 2017; tribunale di Taranto, ordinanza del 10 gennaio 2017; Tribunale di Venezia ordinanza 23.11.2016 resa su rgn 2010/2016; Tribunale di Trani, ordinanza del 14/16.09.2016 resa su r.g.n. 5890/16; Tribunale di Napoli, ordinanza del 07.09.2016 e del 16.01.2017 resa su r.g.n. 23377/2016; Tribunale di Torino, ordinanza del 02.11.2016; tribunale di Venezia, ordinanza del 22.11.2016; Tribunale di Pavia, ordinanza del 27.01.2017 resa su r.g.n. 1448/2016; Tribunale di Enna - giudice del lavoro, procedimento r.g. n. 382/2017, ordinanza cautelare del 25 maggio 2017. Si richiama anche Tribunale di Pordenone, ordinanza del 17.01.2017 resa su R.G. N. 725/2016, il quale così ha avuto modo di esprimersi:

"Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore".



Nel medesimo senso anche **TRIBUNALE DI PADOVA**, sezione lavoro, sentenza n. 189 del 29.03.2018 resa su procedimento RG n. 77/2017.

Anche il **TRIBUNALE DI ENNA**, con ordinanze del 31.07.2017 (ex pluribus ordinanza resa su procedimento r.g. n. 1259/2016 r.g. e, più recentemente, ordinanza del 27/12/2017 - RG n. 1764/2017, Giudice dott.ssa Balsamo) e con sentenze (n. 152-153-154-155-156-157-158-159 del 14.03.2018, Giudice dott. Stancanelli e n. 59/2019, n. 138/2019 e n. 243/2019, Giudice dott.ssa Balsamo) si è espresso al riguardo ritenendo fondate le ragioni oggi riproposte dall'odierna ricorrente.

Alle medesime conclusioni è pervenuto, infine, anche il **TRIBUNALE DI MESSINA, ordinanza del 10 agosto 2017, r.g. n. 2909/2017:**

*"Orbene dall'esame delle disposizioni richiamate" - legge 107/2015-
"emerge che, a parte per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, non è prevista alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012 ed assunti successivamente all'anno 2014/2015 rispetto ai docenti provenienti dalla GAE. Deve pertanto ritenersi illegittima la preferenza riconosciuta a tale categoria di docenti rispetto a quelli provenienti da GAE."*

3.

VIOLAZIONE DELLA PRECEDENZA PREVISTA PER I VECCHI IMMESSI IN RUOLO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015.

Con la **legge 107/2015** è stato varato il piano straordinario di assunzioni, che ha consentito l'immissione in ruolo (su scala nazionale) di nuovi docenti (migliaia) per l'a.s. 2015/2016.

Contestualmente, la legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 108, ha varato per l'a.s. 2016/2017 una mobilità straordinaria.

Tale mobilità ha riguardato anche i neo immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016, i quali ne hanno potuto beneficiare in deroga (art. 1, comma 108) al vincolo di permanenza triennale presso la provincia di assunzione, previsto dall'art. 399 T.U. sulla scuola.

Il vincolo di permanenza triennale (sempre per effetto del citato art. 399 del T.U. sulla scuola) era già operante per le altre categorie di lavoratori (quelli assunti prima e nell'a.s. 2014/2015).

Così, per evitare di introdurre un trattamento favorevole per alcune categorie (la deroga al vincolo per i nuovi assunti) e discriminatorio per altre (la permanenza o l'avvenuta sottoposizione a tale vincolo per i vecchi assunti), la stessa disposizione ha espressamente istituito una "*clausola di garanzia*" per **i vecchi (come la ricorrente)** immessi in ruolo (gli assunti entro l'a.s. 2014/2015), consentendo che gli stessi partecipassero alla mobilità, a domanda, anche in deroga al vincolo



triennale (nelle ipotesi in cui tale periodo non fosse ancora trascorso) **e prima** delle altre categorie di personale da movimentare:

*“108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.”.*

Come evidenziato nel precedente motivo di ricorso,

“unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell’essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell’amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell’avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo.” (sul punto **TRIBUNALE DI RAGUSA** - Giudice del Lavoro dott.ssa Cristina Consoli, **sentenza n. 375 del giorno 01.07.2020; TRIBUNALE DI CATANIA**, sezione lavoro, sentenza n. 3736 del 13.09.2019;)

*

Come emerge dal bollettino dei trasferimenti, che espressamente indica la movimentazione dei vecchi immessi in ruolo con la dicitura “trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015”, i docenti sopra indicati che hanno beneficiato della movimentazione sulle sedi richieste (e non ottenute) dalla ricorrente (Caltanissetta - ambiti 004 e 005) sono tutti stati assunti nel 2015 (mediante il piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015). (all. n. 4).

Ciò in evidente dispregio della precedenza prevista dalla legge per i docenti che, come la ricorrente, sono stati assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015: nel caso di specie nell’a.s. **2005/2006** (all. n. 1).

Anche sotto tale profilo emerge l’illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente su sedi che sono state invece assegnate a docenti aventi per legge minore titolo

*

Il ricorso viene proposto innanzi al Tribunale di Caltanissetta perchè la ricorrente per il corrente a.s. 2020/2021 ha ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale su Caltanissetta (su scuola dell’infanzia) - (all. n. 8)

*



Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, previa disapplicazione e/o annullamento dei movimenti effettuati in favore di altri docenti aventi minore titolo (per punteggio o per fase) sulle sedi richieste in via preferenziale dalla ricorrente e previa eventuale disapplicazione del CCNI del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti indicate in ricorso, **accogliere** in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto:

1. accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere trasferita in provincia di Caltanissetta (nell'ordine ex a.t. 0004 e 0005), *su posto comune o di lingua della scuola primaria*, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio;
2. oppure, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere trasferita in provincia di Caltanissetta (nell'ordine ex a.t. 0004 e 0005), *su posto comune o di lingua della scuola primaria*, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, con priorità rispetto ai docenti immessi in ruolo a partire dall'a.s. 2015/2016;
3. condannare l'amministrazione scolastica convenuta al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, ordinando l'immediato trasferimento della ricorrente, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, nella provincia di Caltanissetta, per come richiesto sopra e nella domanda di mobilità.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che il presente procedimento attiene alla materia "lavoro", che lo stesso ha valore "indeterminabile" e che il contributo unificato dovuto ammonta ad euro 259,00.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce copia dei seguenti documenti:

1. contratto di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente;
2. domanda di mobilità della ricorrente per l'a.s. 2016/2017 come convalidata dall'amministrazione scolastica e recante punteggio attribuito;
3. istanza di annullamento in autotutela/diffida/accesso agli atti presentata dalla ricorrente, con relative ricevute di ritorno;
4. bollettini dei trasferimenti a.s. 2016/2017 pubblicati in data 29.07.2016 dall'ambito territoriale della provincia di Caltanissetta;
5. CCNI del comparto scuola dello 08.04.2016;
6. Certificato di superamento concorso ordinario;
7. Sentenze Corte di Appello di Caltanissetta e di Messina;



8. Assegnazioni provvisorie interprovinciali a.s. 2020/2021 scuola infanzia provincia di Caltanissetta pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di Caltanissetta/Enna il 31.08.2020.

Catania, 30 Ottobre 2020

Avv. Massimo Commendatore
Avv. Elisa Cosentino

